



**Disposizioni attuative di classificazione delle strutture ricettive all'aperto.
Disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e
degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili**

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" le seguenti tipologie di strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici.

Articolo 2

SUPERFICI E CUBATURE MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE FISSE OGGETTO DI NUOVA COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE

1. Le unità abitative fisse, predisposte dal titolare della struttura ricettiva all'aperto per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento, qualora siano oggetto di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia presentati in Comune a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, devono avere i seguenti requisiti minimi dimensionali e strutturali:
 - a) **unità abitativa multivano:**
 - a.1) la zona giorno/pranzo con angolo cottura, ha una superficie di calpestio non inferiore a mq 12;
 - a.2) ciascuna camera da letto ha una superficie di calpestio non inferiore a mq 9;
 - a.3) la terrazza/veranda ha una superficie di calpestio non inferiore a mq 8;
 - a.4) ciascun locale bagno ha una superficie di calpestio non inferiore a mq 4;
 - a.5) la superficie totale interna di calpestio, comprendente anche il bagno, non è inferiore a mq 25;
 - a.6) l'altezza interna netta non è inferiore a metri 2,50;
 - a.7) l'area esterna scoperta, comprendente anche il posto auto, ha una superficie non inferiore alla superficie totale interna di cui alla lettera a.5);
 - b) **unità abitativa monovano :**
 - b.1) ciascun bagno ha una superficie di calpestio non inferiore a mq 3;
 - b.2) la superficie totale interna di calpestio, comprendente anche il bagno, non è inferiore a mq 20;
 - b.3) l'altezza interna netta non è inferiore a metri 2,50;
 - b.4) l'area esterna scoperta, comprendente anche il posto auto, ha una superficie non inferiore alla superficie totale interna di cui alla lettera b.2);

2. Nelle unità abitative fisse di cui al comma 1, qualora siano oggetto di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia presentati in Comune a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, il rapporto tra la superficie totale interna di calpestio ed il numero di persone alloggiabili è stabilito in mq 8 minimi per ciascuna delle prime tre persone alloggiabili, ai quali si aggiungono mq 5 minimi per ciascuna ulteriore persona alloggiabile.

Articolo 3

DISCIPLINA DEGLI ACCESSORI E DELLE PERTINENZE DEGLI ALLESTIMENTI MOBILI

1. Il titolare della struttura ricettiva all'aperto ed i relativi ospiti, possono installare, all'interno della struttura, senza necessità di alcun titolo abilitativo edilizio, i seguenti beni mobili a condizione che siano provvisori e rimovibili in ogni momento :
 - a) sistemi ombreggianti permeabili all'acqua, installabili per ombreggiare una piazzola non ombreggiata da alberi;
 - b) tende-veranda e pedane rialzate, installabili all'esterno degli allestimenti mobili di pernottamento, a condizione che la superficie coperta non sia superiore alla superficie dell'allestimento mobile di pernottamento;
 - c) attrezzature di svago riservate al gioco dei bimbi, quali giostre, altalene, scivoli, sabbiere, casette da gioco, barre ginniche, giochi a molla, funi e reti di arrampicata, purché installate in aree delimitate ed identificate con appositi segnali ed a condizione che le pavimentazioni della superficie di installazione siano realizzate con materiali drenanti, antiscivolo ed a colorazione naturale.
2. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, purché le stesse rispettino le caratteristiche di mobilità e provvisorietà, siano sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno e rispettino la distanza di almeno un metro dal limite perimetrale della piazzola assegnata dal gestore e non superino la superficie totale massima di mq. 40 e l'altezza di m. 3.
3. È consentita l'installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, in materiali rigidi e comunque smontabili e trasportabili, che non possono superare i mq 8 di superficie coperta chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo di mq 11 di superficie coperta totale, compreso lo sporto del tetto.
4. Nelle località montane i mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite coperture supplementari per la neve, purché le stesse siano esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano oltre 20 cm. dalla sagoma dello stesso.